



COMUNE DI BAGHERIA
PROVINCIA DI PALERMO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO
DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n° 125 del 30/05/96 e
modificato con deliberazioni n°29 del 27/03/2006 e n. 31 del 15/04/2013

REGOLAMENTO PER L' ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

Art. 1 COSTITUZIONE

1. In conformità dell' art. 45 del vigente Statuto comunale, sono istituite in seno al Consiglio comunale, per l' intera sua durata in carica, quattro commissioni consiliari permanenti col compito di esprimere pareri obbligatori e non vincolanti su tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale.
2. Le commissioni svolgono inoltre le funzioni indicate nel successivo articolo 8.

Art.2 COMPOSIZIONE

1. Ogni commissione è costituita da nove consiglieri comunali in misura complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari regolarmente costituiti in base allo Statuto vigente, applicando la seguente formula per singola commissione:
$$\frac{9(\text{n}^\circ \text{ comp. comm.}) \times (\text{n}^\circ \text{ comp. gruppo consiliare}) \times (\text{per}) \text{ numero di commissioni}}{30 (\text{n}^\circ \text{ consiglieri assegnati al comune})}$$
2. Le commissioni sono nominate dal consiglio comunale. La nomina avverrà separatamente per ogni commissione su designazione di ogni gruppo consiliare.
3. Ciascun consigliere comunale deve far parte almeno di una commissione consiliare.
4. Il Presidente del Consiglio comunale comunica la costituzione delle commissioni e le sue eventuali variazioni al Consiglio circoscrizionale, al Collegio dei Revisori dei conti, al Difensore civico ed agli organismi di partecipazione popolare, se costituiti.

Art.3 ATTRIBUZIONI

1. Le quattro Commissioni consiliari costituite con il presente regolamento sono quelle di seguito descritte ed a ciascuna di esse è attribuita la competenza nelle materie a fianco indicate:
 - ✓ I Commissione consiliare: Affari generali e Istituzionali e materie non espressamente attribuite ad altre commissioni.
 - ✓ II Commissione consiliare: Bilancio e programmazione, Finanze e Tesoro.
 - ✓ III Commissione consiliare: Lavori Pubblici Piani regolatori ed altri strumenti di pianificazioni urbanistica.
 - ✓ IV Commissione consiliare: Attività culturali, sociali, educative ed assistenziali.

Art.4
SOSTITUZIONE

1. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un componente, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo capogruppo, un altro rappresentante ed il presidente del consiglio procede alla sostituzione, che viene comunicata al consiglio comunale per la presa d'atto

Art.5
PRESIDENZA DELLA COMMISSIONE

1. Le commissioni, nella prima seduta utile, eleggono al loro interno, a maggioranza assoluta dei presenti, con votazione segreta, il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il Presidente del Consiglio comunale o il Vice Presidente del Consiglio comunale appositamente delegato, convoca, insedia e presiede le Commissioni fino alle elezioni del Presidente e del vice Presidente.

Art .6
CONVOCAZIONE

1. Il Presidente o chi ne fa le veci, convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro della commissione può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva sia adottata dalla commissione.
2. La convocazione è effettuata dal Presidente, su propria determinazione o su richiesta scritta con l'indicazione degli argomenti da trattare, di un terzo dei membri della Commissione oppure su richiesta scritta di almeno un terzo dei consiglieri comunali in carica. La riunione deve essere tenuta entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
3. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno 48 ore prima dell'adunanza.
3. Della convocazione e del relativo ordine del giorno deve essere data comunicazione, entro lo stesso termine, al Sindaco ed agli Assessori delegati alle materie da trattare nella riunione, che sono tenuti ad intervenire e, se richiesti, a relazionare in merito ai punti all'ordine del giorno.
5. Gli atti relativi agli affari scritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria della Commissione almeno 24 ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione

Art.7

RIUNIONE DELLE COMMISSIONI

1. La riunione della Commissione è valida quando sono presenti almeno la metà più uno dei componenti in carica. Qualora in l convocazione non si raggiunga il numero legale sarà ripetuto l'appello con sospensione di un'ora. Alle sedute delle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente del Consiglio comunale o il vice Presidente del Consiglio delegato e, come semplici uditori, i Consiglieri comunali. Il Presidente di sua iniziativa o su richiesta della Commissione invita, per riferire su specifici argomenti, il Sindaco, gli Assessori comunali, i rappresentanti del consiglio circoscrizionale, delle forze sociali, sindacali, culturali, economiche e professionali operanti nel territorio.
3. Le funzioni del Segretario della Commissione sono svolte dal Capo Settore competente in materia o da un suo delegato.
In ogni caso è consentito lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante anche al Consigliere più giovane.
4. Spetta al Segretario della Commissione curare il tempestivo recapito degli avvisi di convocazione, la predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione ed il loro deposito preventivo. Egli cura ogni altro adempimento necessario e conseguente al funzionamento della Commissione. Redige il verbale sommario delle adunanze che viene dallo stesso, unitamente al Presidente, sottoscritto e depositato con gli atti dell' adunanza.
4. Copie dei verbali delle adunanze delle Commissioni sono trasmesse al Sindaco, ai capigruppo ed al Segretario comunale e vengono depositate, anche per estratto, nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai consiglieri comunali.

Art.8

FUNZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le commissioni permanenti sono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti anche mediante la valutazione preliminare degli atti di programmazione e pianificazione operativa e finanziaria e di approfondimento dei risultati periodici del controllo della gestione corrente e degli investimenti.
2. Le Commissioni provvedono all' esame preliminare di tutti gli atti di competenza del Consiglio alle stesse dimessi dal Presidente o dal Sindaco. Sono sottoposte obbligatoriamente all' esame delle Commissioni tutte le proposte di deliberazioni del Consiglio ed inoltre gli atti di programmazione e pianificazione, bilanci e conto consuntivo, atti normativi e atti d'istituzione dei tributi, servizi, organismi di decentramento e di partecipazione, referendum.
2. Le Commissioni provvedono all' esercizio delle funzioni di cui al precedente comma nel più breve tempo e comunque entro quindici giorni dalla richiesta del Sindaco o del Presidente del Consiglio.

4. Le Commissioni hanno potestà di iniziativa per la presentazione di proposte di deliberazioni e mozioni, nell' ambito delle materie di loro competenza. Le relative proposte vengono rimesse al **Dirigente competente** per la necessaria istruttoria.
Quando l' istruttoria si conclude, la proposta, se non urgente, viene iscritta all'ordine del giorno della prima adunanza ordinaria del Consiglio. Se manca l'attestazione di copertura finanziaria e i pareri sono tutti o in parte contrari, la proposta è restituita alla Commissione che può riportarla soltanto dopo l'adeguamento dei contenuti alle osservazioni effettuate dagli organi tecnico-amministrativi e purché sia assicurata la copertura finanziaria.
5. Su espresso incarico del Consiglio comunale effettuato con apposita deliberazione, le Commissioni possono svolgere studi ed indagini conoscitive su particolari e specifici problemi riguardanti l'attività amministrativa del Comune. L'atto consiliare d'incarico stabilisce tempi e modalità di svolgimento di detti incarichi.
6. Le riunioni delle Commissioni non possono avvenire nelle medesime ore in cui vi sia seduta consiliare.
7. Le Commissioni nell' ambito delle loro competenze hanno potestà di iniziativa per svolgere studi ed azioni conoscitive su particolari e specifici problemi.

Art.9

FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

1. Due o più Commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l' esame di questioni che abbiano attinenza con le materie di competenza di ciascuna di esse.
2. La seduta comune è presieduta dal Presidente del Consiglio o dal Vice Presidente del Consiglio delegato.
2. La riunione è valida se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti complessivi delle Commissioni convocate e almeno un terzo di ognuna.
4. Ogni Commissione, per questione di particolare importanza, può chiedere ad altre Commissioni, che devono adempiere entro sette giorni, un parere anche limitatamente a singoli punti.
5. Per ciascuna questione o proposta, la Commissione può nominare un proprio relatore. Qualora la questione o proposta non riscontri l'unanimità dei componenti la Commissione, si deve prevedere un relatore di minoranza.
6. Qualora la Commissione non esprima il proprio parere entro 15 giorni quando si tratti di pareri obbligatori, il Presidente può rimettere la pratica al Consiglio o, su richiesta del Sindaco, iscrivere la proposta all' ordine del giorno.

7. Nei casi di urgenza detto parere sarà reso entro 5 giorni dalla richiesta

Art.10

RIUNIONE APERTE DELLE COMMISSIONI

1. In presenza di particolari condizioni previste dallo statuto o di rilevanti motivi d'interesse della comunità, su richiesta del Sindaco, del Presidente del Consiglio o su propria determinazione, il Presidente può convocare la Commissione in riunione *aperta*, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi nel territorio comunale.
2. Tali riunioni hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti dello Stato, della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Circoscrizioni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
3. In tali particolari riunioni il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei consiglieri, consente anche interventi dei rappresentanti invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenza, di sostegno e illustrano alla commissione gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Durante le riunioni *aperte* non possono essere adottate decisioni ma dell'adunanza può essere redatto un sommario processo verbale.

Art.11

DIFFUSIONE

1. Copia del presente regolamento sarà consegnata ad ogni consigliere comunale.
2. Copia del regolamento deve essere depositata nella sala delle adunanze delle commissioni durante le riunioni, a disposizione dei consiglieri.
3. Il Sindaco invierà copia del regolamento agli organismi di partecipazione popolare e del decentramento, all'organo di revisione, al Difensore civico, agli Enti ed Istituzioni dipendenti dal Comune od ai quali lo stesso partecipa

Art.12

RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano alle commissioni consiliari ed ai suoi componenti in quanto compatibili le norme relative al funzionamento del Consiglio comunale.